

D.M. 30 ottobre 1997

Approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visti in particolare gli articoli 38, comma 2, e 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che prevedono la costituzione di un Consorzio nazionale imballaggi per garantire il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio ed il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di procedere con ogni urgenza all'approvazione dello statuto tipo ai sensi dell'articolo 41, comma 6, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al fine della costituzione del citato consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato lo statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

Articolo 2

1. Il presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) invierà lo statuto del Consorzio al ministero dell'ambiente e al ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

ALLEGATO "A"

TITOLO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. È costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 38, comma 2, e delle disposizioni dell'art. 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss. cod. civ. denominato "Consorzio Nazionale Imballaggi". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "CONAI".

2. Il Consorzio ha sede in Roma.

Art. 2

(Durata)

1. La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1.

TITOLO II

Scopo - Oggetto - Programma generale

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio indicati nel titolo II del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni previste dall'art. 41 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

- b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
- c) elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'art. 42 di detto decreto legislativo e dall'art. 4 del presente statuto;
- d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
- e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 40 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;
- g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
- h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.
- 3.** Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
- a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai Comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all'articolo 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo;
- b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
- 4.** Il CONAI, inoltre, nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, può organizzare le attività di raccolta differenziata direttamente sulle superfici pubbliche, o può integrarle se insufficienti, adottando procedure per il loro affidamento che rispettino criteri di trasparenza ed economicità.
- 5.** Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Art. 4

(Programma generale)

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione il CONAI elabora un programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere a esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

- a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
- b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
- c) le necessarie integrazioni con i Piani per la gestione dei rifiuti.

3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma.

TITOLO III

Requisiti - Quote di partecipazione - Obblighi

Sanzioni - Recesso ed esclusione dei consorziati

Accrescimento e intrasferibilità delle quote

Art. 5

(Requisiti e numero dei consorziati)

1. Partecipano al CONAI le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ai quali le imprese aderiscono.

2. Più in particolare, si considerano:

- produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

3. I produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI in forma paritaria e costituiscono due distinte categorie di consorziati ai fini indicati dal presente statuto.

4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 6

(Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi diviene consorziata dichiarando al Consiglio d'amministrazione del CONAI di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5, primo e secondo comma, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. Le imprese produttrici devono altresì indicare il consorzio di cui all'art. 40 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 al quale aderiscono, ovvero dichiarare di aver provveduto ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere a) e c), del citato decreto legislativo. Con il regolamento previsto dall'art. 31, il Consiglio d'amministrazione, al quale spetta la verifica della sussistenza dei requisiti, può richiedere ulteriori dati e approvare un modello *standard* di dichiarazione inoltrabile anche attraverso i soggetti associativi costituiti ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e le associazioni imprenditoriali di categoria ai quali le imprese aderiscono, che possono sottoscriverlo in presenza di delega scritta loro conferita ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare, all'atto dell'adesione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a Lit. 10.000 e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, da uno variabile, che si aggiunge al primo fino all'ammontare massimo complessivo di Lit. 200.000.000. L'importo variabile è determinato con riferimento all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione ed è pari:

i) relativamente alla categoria dei produttori, allo 0,015 per cento dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;

ii) relativamente alla categoria degli utilizzatori, con riguardo agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni, allo 0,015 per cento dei costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi e, con riguardo ai commercianti e ai distributori, allo 0,00025 per cento dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni.

3. Per le imprese produttrici o utilizzatrici i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di Lit. 1.000.000.000, la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di Lit. 10.000.

4. Ciascun consorziato attesta con dichiarazione sottoscritta all'atto dell'adesione, a seconda della categoria o della sua componente di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi, determinati secondo i criteri indicati nel comma 2, o l'ammontare dei ricavi complessivi dell'ultimo esercizio.

5. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato può attestare al Consorzio, con dichiarazione scritta spedita a mezzo raccomandata a.r., le variazioni che, rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi del comma 2 relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione, e rideterminare di conseguenza la sua quota. Qualora la quota di partecipazione sia stata determinata ai sensi del comma 3, il consorziato può attestare l'aumento dei ricavi che abbia comportato il superamento della soglia ivi indicata e rideterminare la sua quota ai sensi del comma 2.

6. Il Consiglio d'amministrazione controlla le dichiarazioni presentate dai consorziati e ne adegua eventualmente le quote di partecipazione. Il regolamento di cui all'art. 31 prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano presentato una dichiarazione non veritiera in relazione agli obblighi posti dal comma 4.

7. In caso di aumento della quota di partecipazione ai sensi dei commi 5 e 6, il consorziato versa al CONAI l'importo corrispondente alla variazione, mentre in caso di diminuzione della quota non si fa luogo alla restituzione di somme ai consorziati.

8. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.

Art. 7

(Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio le somme previste dall'art. 14;
- b) versare, se deliberato dal Consiglio d'amministrazione in aggiunta alle somme di cui alla lett. a), un contributo proporzionale alle quote di partecipazione al fine di consentire al CONAI il versamento obbligatorio previsto dall'art. 26, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- c) trasmettere al Consiglio d'amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;
- e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;
- f) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8

(Sanzioni)

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio d'amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.

2. Il regolamento previsto dall'art. 31 può individuare le principali infrazioni e la sanzione per ciascuna applicabile, e fissa in ogni caso le disposizioni procedurali per la comminazione delle sanzioni stesse, fermo il diritto dell'interessato a essere previamente ascoltato.

Art. 9

(Recesso dei consorziati)

1. Il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni d'ammissione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI ed ha effetto dal ricevimento della stessa previo accertamento da parte del Consiglio d'amministrazione della sussistenza della causa di recesso indicata nel comma 1.

Art. 10

(Esclusione del consorziato)

1. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11

(Accrescimento della quota)

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

Art. 12

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa.

TITOLO IV

fondo consortile - Ripartizione dei costi - Esercizio sociale

Art. 13

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da:

- a) le quote di partecipazione;
- b) gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal conto economico a esso destinati.

2. Sono altresì costituiti specifici fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono separatamente i patrimoni esistenti alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute fino allo scioglimento, dei consorzi obbligatori previsti dall'art. 9-*quater* del d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475. Tali fondi costituiti dai patrimoni dei consorzi obbligatori sono destinati alla copertura dei costi di cui all'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la relativa tipologia di materiale e di imballaggio.

3. L'assemblea può costituire ulteriori fondi di riserva indivisibili.

Art. 14

(Ripartizione dei costi)

1. Ai fini della ripartizione dei costi di cui all'art. 3, comma 2, lettera h), del presente statuto, dai quali sono esclusi quelli relativi agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione, nonché ai fini della copertura delle spese di gestione del CONAI, il regolamento previsto dall'art. 31 determina le somme dovute dai consorziati e le modalità del loro versamento in applicazione dei seguenti principi:

- a) sono a carico dei consorziati i costi aggiuntivi della raccolta differenziata (extracosti o delta-costi) e i costi del recupero e del riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio raccolti dai Comuni, inclusi i costi della selezione delle frazioni merceologiche omogenee. I maggiori costi sono i costi sostenuti dai Comuni per sostituire la raccolta ordinaria di rifiuti con quella differenziata, che non restano a loro carico secondo quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativi all'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ed alla effettuazione della relativa raccolta;
- b) le somme dovute dai consorziati a fronte dei costi di cui alla lett. a) sono determinate in funzione della quantità, del peso e della tipologia del materiale d'imballaggio immesso sul mercato nazionale, nonché dei costi connessi alla raccolta, riciclaggio e recupero di ciascuna tipologia di materiale, secondo criteri di economicità e di efficienza, tenuto conto della necessità di contrastare fenomeni di evasione, di elusione e di alterazione della concorrenza;
- c) le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore; tale indicazione è altresì effettuata da ogni utilizzatore successivo, fino alla distribuzione. Il regolamento previsto dall'art. 31 individua per ciascuna tipologia di materiali di imballaggi l'operazione che va considerata "prima cessione", determina per gli imballaggi composti da diversi materiali i criteri di individuazione del materiale di prevalente rilievo da indicare in fattura, indica gli eventuali elementi concernenti il prelievo effettuato in occasione della prima cessione da riportare nelle fatture relative alle successive cessioni;
- d) nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme corrispondenti ai costi di cui alla lettera a); nel caso in cui la cessione avvenga invece a un consorziato che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori del territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del consorziato cessionario. Il regolamento previsto dall'art. 31 indica i casi nei quali, in ragione degli accordi internazionali conclusi ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera n), l'esenzione non si applica, determina le modalità dell'esenzione e dei relativi controlli, e indica le sanzioni eventualmente applicabili;
- e) le somme prelevate ai sensi della lett. c) e quelle dovute ai sensi della lett. d) sono versate al CONAI, rispettivamente, dal consorziato percettore o debitore entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'i.v.a. concernente la relativa operazione, indicando, in considerazione della tipologia del materiale di imballaggio, l'eventuale soggetto associativo costituito ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- f) le somme percepite dal CONAI ai sensi della precedente lett. e) sono da questo acquisite quali mezzi propri limitatamente a una quota determinata dal regolamento previsto dall'art. 31 nella misura necessaria per far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto di criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni previste dall'art. 3, comma 2, del presente statuto;
- g) le rimanenti somme percepite dal CONAI ai sensi della lett. e) sono da questo incassate in nome e per conto dei soggetti associativi costituiti ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Tali somme non costituiscono mezzi propri del CONAI e sono da questo versate ai suddetti soggetti associativi nell'ammontare a esso spettante in base alle indicazioni ricevute ai sensi della lett. e), tenuto conto del Programma generale opportunamente dettagliato nelle funzioni delle diverse componenti, elaborato e aggiornato ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b), e delle relazioni valutate ai sensi dell'art. 23, comma 2,

lettera a). Il regolamento previsto dall'art. 31 determina, nel rispetto di quanto innanzi, le modalità e i tempi dei versamenti di tali somme da parte del CONAI ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

h) qualora venga organizzata l'attività sostitutiva prevista dall'art. 3, comma 4, del presente statuto, il CONAI acquisisce, con riferimento ai materiali interessati, un'ulteriore quota delle somme percepite ai sensi della lett. e) per la copertura dei costi di tale attività; la quota é determinata dal Consiglio d'amministrazione in applicazione dei criteri indicati dal regolamento di cui all'art. 31. Tali somme costituiscono mezzi propri del CONAI, con il vincolo della suddetta destinazione.

Art. 15

(Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.

TITOLO V

Organi consortili - Direttore generale

Art. 16

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio d'amministrazione;
 - c) il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 17

(Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio affinché i consorziati possano prenderne visione, da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle associazioni e ai soggetti associativi che abbiano esercitato le deleghe previste dall'art. 5, comma 1, nonché, con riferimento alla precedente assemblea, dall'art. 21, comma 4, secondo periodo, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.
5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 18

(Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a Lit. 10.000, il consorziato ha diritto a un voto per ogni Lit. 10.000 ulteriori interamente versate.
2. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 3, il numero complessivo dei voti spettanti alle due categorie di consorziati in occasione di ciascuna assemblea deve essere eguale. A tal fine, ai consorziati appartenenti alla categoria che, sulla base delle risultanze del libro di cui all'art. 31, comma 2, dispone di un numero di voti inferiore a quello dell'altra sono attribuiti, in proporzione ai voti spettanti ai sensi del comma 1, gli ulteriori voti, o frazioni di voto, necessari a raggiungere la parità tra le due categorie.
3. Il regolamento previsto dall'art. 31 determina le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

Art. 19

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dell'art. 22, nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei revisori, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente statuto;
- c) determina il compenso dei revisori;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'art. 31. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima del termine indicato nell'art. 15, comma 3.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 3.

4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessari per deliberare, l'Assemblea può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'assemblea così riunita in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

Art. 20

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate al precedente articolo 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessario per deliberare, l'assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'assemblea, questa può essere nuovamente convocata secondo le modalità e i termini sopra indicati, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio. L'assemblea così riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più di un terzo dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

4. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ai quali le imprese aderiscono, per le assemblee convocate durante un periodo determinato dal consorziato nella delega, che non può essere superiore a tre anni. E' sempre ammessa la revoca della delega.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non può rappresentare in assemblea tanti consorziati che detengano più di 100.000 voti, salvo le associazioni e i consorzi di cui al comma 2 che in relazione a ciascuna delle quattro componenti indicate nell'art. 29, comma 1, possono complessivamente detenere deleghe delle imprese appartenenti alla componente rappresentata relative a non più di un quarto dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18.

Art. 22

(Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da ventinove membri, dei quali ventotto eletti dall'assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei produttori quattordici amministratori, almeno due per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi, e alla categoria degli utilizzatori gli altri quattordici amministratori, dei quali sette espressione dei commercianti e dei distributori. Il ventinovesimo amministratore è indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in rappresentanza dei consumatori. Il regolamento previsto dall'art. 31 determina le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o sua componente, alla quale siano riservati uno o più amministratori.

2. Fino a quando non è stato nominato l'amministratore che rappresenta i consumatori, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito dai ventotto membri eletti dall'Assemblea.

3. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita, salvo quanto previsto dal successivo art. 23, comma 2, lett. i).

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Consigliere di nomina ministeriale, i Ministri indicati nel comma 1 provvedono a sostituirlo; fino a quando non viene nominato il nuovo Consigliere si applica il comma 2. Se viene a mancare un Consigliere eletto dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati nel comma 1; il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 23

(Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta al Consiglio d'amministrazione:

a) deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nell'art. 3, commi 2, 3 e 4, e nell'art. 14, lett. h), e valutare la relazione sulla gestione trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno unitamente all'elenco degli associati, dai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'art. 38 comma 3 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; tale relazione è comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa;

b) elaborare e aggiornare il Programma generale previsto dall'art. 4, assicurando il necessario coordinamento tra i Programmi specifici, tenuto conto delle risorse a tal fine occorrenti e garantendo l'efficienza economica complessiva del sistema nel rispetto delle condizioni di competitività dei singoli materiali;

c) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'assemblea per l'approvazione;

d) approvare il bilancio preventivo annuale;

e) approvare il regolamento di cui all'art. 31, sentiti, con riferimento alla determinazione della "prima cessione" per ogni tipologia di materiale ai fini dell'art. 14, lett. c), i Comitati previsti dall'art. 29, se costituiti. Il Consiglio approva le modificazioni al regolamento se necessario annualmente, in particolare con riguardo alla determinazione delle somme dovute dai consorziati e alle modalità del loro versamento in applicazione dei criteri indicati dall'art. 14, tenuto conto dei reali costi sostenuti;

f) determinare e applicare ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto;

g) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le relative deliberazioni assembleari all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) destinare i patrimoni dei consorzi di cui all'art. 13, comma 2, alla copertura dei costi di cui all'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per la relativa tipologia di imballaggi oggetto dell'attività di tali consorzi;

i) nominare il Presidente e il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, ed eventualmente

indicare gli altri componenti del Comitato esecutivo, stabilendone i compensi;

l) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

m) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il compenso;

n) stipulare con organismi con finalità analoghe operanti in altri Paesi in conformità alla direttiva UE 94/62 eventuali accordi volti a perseguire, in regime di reciprocità, la massima semplificazione amministrativa per i consorziati che cedono fuori del territorio nazionale, o importano nello stesso, imballaggi vuoti o pieni;

o) stipulare con le associazioni imprenditoriali di categoria e con i soggetti previsti ai sensi dell'art. 38 comma 3 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, accordi per l'organizzazione di sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio di rifiuti di imballaggi secondari e terziari.

3. Spetta altresì, tra l'altro, al Consiglio d'amministrazione:

a) verificare la sussistenza dei requisiti d'ammissione dei consorziati e deliberare sull'esclusione degli stessi;

b) controllare le attestazioni dei consorziati e rideterminare le loro quote di partecipazione ai sensi dell'art. 6, comma 6;

c) determinare le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;

d) verificare che le convenzioni per la raccolta differenziata con i Comuni rispettino l'eventuale accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'ANCI ai sensi dell'art. 3, comma 3, segnalando eventuali difformità all'Osservatorio di cui all'art. 26 di detto decreto legislativo, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) comunicare all'Osservatorio e ai Ministeri indicati nel comma 2, lett. c) eventuali casi di inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 38 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e delle conseguenti previsioni del presente statuto e del regolamento previsto dall'art. 31;

f) deliberare ogni altro atto di amministrazione;

g) trasmettere all'osservatorio e ai ministeri indicati nel comma 2, lettera c) i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e il bilancio approvato dall'assemblea.

4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare le proprie attribuzioni indicate nel comma 3, determinando i limiti della delega, a un Comitato esecutivo che rispetti i criteri di rappresentatività paritaria delle categorie dei produttori e degli utilizzatori. Il Comitato è in tal caso composto da otto amministratori, oltre al Presidente e al Vice Presidente che ne fanno parte di diritto. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei suoi dieci componenti. Il Consiglio d'amministrazione può altresì affidare al Presidente, al Vice Presidente, ad altri Consiglieri e al Direttore Generale, specifici incarichi.

Art. 24

(Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o *telex* contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Art. 25

(Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra i suoi membri di elezione assembleare. Il Presidente non può essere scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre anni.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio d'amministrazione;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;

c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Vice Presidente é eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria alla quale non appartiene il Presidente. Il Vice Presidente dura in carica tre anni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi é sostituito dal Vice Presidente.

Art. 26

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori é costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno dal Ministro del Tesoro. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non é richiesta l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. I revisori controllano l'amministrazione del CONAI, vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

4. I revisori partecipano all'Assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo.

5. I revisori nominati dallo Stato possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

Art. 27

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.

2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito, senza diritto di voto.

Art. 28

(Rappresentanza legale del Consorzio)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio d'amministrazione, nonché, in via generale, in caso di grave impedimento del Presidente.

3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio d'amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI

Comitati

Art. 29

(Comitati)

1. Possono essere costituiti tra i consorziati quattro Comitati espressione:

- *nell'ambito della categoria dei produttori:*

i) delle imprese produttrici di materiali di imballaggio;

ii) delle imprese produttrici di imballaggi;

- *nell'ambito della categoria degli utilizzatori:*

iii) dei commercianti e dei distributori;

iv) delle imprese utilizzatrici diverse da quelle indicate nel punto iii).

2. Ciascun Comitato approva un regolamento contenente le proprie regole di composizione e di funzionamento e lo comunica al Consiglio d'amministrazione.

3. I Comitati hanno funzioni consultive nei confronti del Consiglio di amministrazione e possono esaminare specifiche questioni d'interesse del CONAI attinenti alle imprese che li formano, sottoponendo al Consiglio d'amministrazione eventuali proposte.

4. I Comitati possono altresì proporre all'assemblea del CONAI candidati del settore per l'elezione del Consiglio di amministrazione del CONAI.

5. I componenti del Consiglio d'amministrazione del CONAI assistono alle riunioni dei Comitati delle componenti delle categorie delle quali sono espressione.

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento

Disposizioni finali

Art. 30

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 2, ultima frase, del presente statuto, per l'eventuale parte residua dei patrimoni dei consorzi obbligatori e in generale nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 31

(Regolamento)

1. Il Consiglio d'amministrazione approva un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. Il regolamento che è immediatamente efficace, viene trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che possono chiedere eventuali modifiche e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

3. Le modificazioni del regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria dei consorziati.

Art. 32

(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 33

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.